

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Nn. 210 e 321-A

*Procedura abbreviata ai sensi
dell'articolo 81 del Regolamento*

RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE SMURAGLIA)

Comunicata alla Presidenza il 6 novembre 1992

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
in materia di sicurezza sul lavoro (n. 210)

**d'iniziativa dei senatori SMURAGLIA, CUTRERA, MARNIGA,
MANCUSO, CANNARIATO, DANIELE GALDI, GIOVANNELLI,
PEZZONI, PIZZO, PROCACCI, SELLITTI, TOSSI BRUTTI,
DIONISI, SALVATO, VINCI, MERIGGI, CONDARCURI,
LIBERTINI, LOPEZ, GRASSANI, PARISI Vittorio, GIOLLO, FAGNI,
RANIERI, PEDRAZZI CIPOLLA, BETTONI BRANDANI, GIANOTTI,
MINUCCI Adalberto, PECCHIOLI, PELELLA, TADDEI, PELLEGATTI
e MARINUCCI MARIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1992

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche urgenti al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, a tutela della salubrità degli ambienti di lavoro e della salute e della sicurezza dei lavoratori (n. 321)

d'iniziativa dei senatori PONTONE e MAGLIOCCHETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1992

*del quale la Commissione propone l'assorbimento
nel disegno di legge n. 210*

INDICE

Relazione	Pag.	4
Pareri:		
della 1 ^a Commissione permanente	»	7
della 2 ^a Commissione permanente	»	8
della 5 ^a Commissione permanente	»	9
della Giunta per gli affari delle Comunità europee	»	9
Disegni di legge:		
n. 210, d'iniziativa dei senatori Smuraglia ed altri	»	10
n. 210, testo proposto dalla Commissione	»	10
n. 321, d'iniziativa dei senatori Pontone e Magliocchetti	»	30

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 210, d'iniziativa di senatori appartenenti a vari Gruppi parlamentari, ripropone il testo del disegno di legge n. 3011, approvato, nella passata legislatura, dalla Commissione lavoro del Senato in sede deliberante, con il medesimo titolo: «Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro». L'iter parlamentare del disegno di legge n. 3011 non aveva potuto concludersi a causa della fine anticipata della X legislatura; da ciò l'iniziativa parlamentare di cui sopra, in certo modo non meno «trasversale» della precedente (i primi firmatari del disegno di legge n. 210 della presente legislatura sono i senatori Smuraglia, Cutrera, Marniga e Mancuso; i primi firmatari del disegno di legge n. 3011 della X legislatura erano i senatori Toth, Cutrera e Lama).

Si tratta, in sostanza, di apportare alcune importanti correzioni ad un decreto legislativo che, recependo diverse direttive comunitarie di cui alcune assai remote (addirittura risalenti al 1982, al 1983 e al 1986), non aveva tenuto sufficientemente conto dell'evoluzione verificatasi nel frattempo, in materia di prevenzione dei rischi da lavoro, nello stesso ambito comunitario, nonché delle esperienze ormai consolidate nel nostro paese, soprattutto in materia di qualificazione delle misure di sicurezza, di valori limite in tema di amianto, piombo e rumori oltrechè delle indicazioni emergenti dalla stessa legge di riforma sanitaria. Si trattava quindi, di adeguare la normativa alle fondamentali esigenze della prevenzione, in settori di particolare delicatezza quali quelli sopraricordati, e di introdurre elementi di certezza nell'ambito del sistema, per garantire una migliore tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.

D'altronde, la proposta originaria dei senatori Toth ed altri aveva già subito

alcune modificazioni nel corso dell'esame effettuato dalla Commissione, sì da pervenire a risultati sostanzialmente unanimi. La riproposizione dello stesso testo già approvato dal Senato nasceva, dunque, sotto i migliori auspici. Infatti la discussione in Commissione lavoro fu subito avviata, fin dallo scorso mese di luglio, con sostanziali e diffusi consensi; nella trattazione fu considerato anche un altro disegno di legge (n. 321, d'iniziativa dei senatori Pontone e Magliocchetti, comunicato alla Presidenza del Senato il 2 giugno 1992), mirante - in definitiva - a realizzare obiettivi analoghi, ancorchè con qualche differenziazione di non grande rilievo.

L'Assemblea del Senato, in data 16 luglio 1992, ha dichiarato l'urgenza del disegno di legge n. 210, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento. L'intento della Commissione era quello di ottenere una nuova assegnazione del disegno di legge in sede deliberante, anche per accelerare i tempi. Ma, dopo una prima adesione all'opinione unanime della Commissione, il Governo chiese una pausa di riflessione e conseguentemente il passaggio alla sede deliberante non fu concesso. La Commissione procedette nel suo lavoro in sede referente, decidendo di conservare il più possibile del precedente testo, pur convenendo sull'opportunità di valutare alcuni emendamenti, sia per approfondire talune questioni già emerse dal dibattito, sia perchè occorreva tener conto anche del fatto che nel frattempo la materia relativa all'amianto era stata disciplinata *ex novo* dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, che recepiva - fra l'altro - alcune indicazioni contenute nel disegno di legge.

Gli emendamenti venivano esaminati in due sedute della Commissione, sulla base di una discussione oltremodo serena ed approfondita. In linea di massima, il disegno originario resisteva ad ogni critica e finiva

per restare sostanzialmente inalterato. Le modifiche apportate in via emendativa al disegno di legge n. 210 riguardano fondamentalmente: l'eliminazione di alcune disposizioni relative all'amianto, superate per effetto della citata legge n. 257 del 1992; la riconduzione della figura del «medico competente» al servizio pubblico, in forma diretta o indiretta (la definizione adottata è quella di medico «dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale», considerata ferma sul piano dei principi ma sufficientemente elastica per adeguarsi in concreto alla realtà); la riduzione del valore del piombo (da 60 a 55 microgrammi per 100 millilitri di sangue), al di là del quale scattano particolari obblighi di prevenzione.

Di particolare rilievo, le modifiche apportate dal disegno di legge per ciò che attiene ai valori limiti in materia di rumore. La proposta originaria riduceva notevolmente i livelli previsti dal decreto legislativo n. 277 del 1991, comportando - secondo le organizzazioni sindacali di parte imprenditoriale - gravosi oneri a carico delle aziende, suscettibili di ridurre la competitività a livello comunitario. Il Governo, per parte sua, era favorevole alla conferma dei valori già indicati nel decreto legislativo n. 277 del 1991. Veniva peraltro obiettato che, anche secondo le più recenti indicazioni comunitarie, non si può subordinare la tutela della salute dei lavoratori ad esigenze di carattere economico. La discussione, in Commissione, rischiava di divenire assai vivace e di risolversi in notevoli divisioni su un testo meritevole, invece, di raccogliere i più ampi consensi. Una serie di riflessioni particolarmente attente e consapevoli ed un approfondito scambio di opinioni tra i vari Gruppi conducevano ad un emendamento del relatore, mirante a stabilire valori in qualche modo intermedi (rispettivamente 87 e 130 decibel in luogo degli originari 90 e 140, in alcune disposizioni, 82 decibel in luogo di 85, in altre) e a diluire nel tempo, in misura ragionevole, gli obblighi posti a carico delle aziende, fissando un limite - per il completo adegua-

mento ai nuovi valori - al 31 dicembre 1994. La soluzione proposta raccoglieva una adesione pressochè unanime, mentre il rappresentante del Governo si rimetteva alla volontà della Commissione. Il provvedimento, con le limitate modifiche di cui si è detto, veniva quindi definitivamente approvato dalla Commissione, nella seduta del 29 ottobre 1992, con il più vivo compiacimento per il risultato ottenuto espresso dal Presidente - a norme della Commissione - al termine della seduta stessa.

In definitiva, il testo che ora viene trasmesso all'Assemblea è sostanzialmente conforme a quello già approvato dal Senato il 29 gennaio 1992 e riproposto col disegno di legge n. 210, sulla base anche di alcune indicazioni contenute nel disegno di legge n. 321, di cui si propone l'assorbimento nel testo conclusivo, e tenendo conto, altresì, di tutto quanto emerso nel corso della discussione in Commissione, nonché della situazione complessiva delle attività produttive e al tempo stesso dei problemi della prevenzione.

Avendo raccolto il consenso di quasi tutti i Gruppi, oltrechè una sostanziale adesione, sugli aspetti principali, del rappresentante del Governo, il testo uscito dalla Commissione ha tutti i titoli per essere accolto con favore; la Commissione confida che, essendone stata dichiarata l'urgenza, l'esame e l'approvazione in Aula possano avvenire con estrema rapidità.

Va rimarcato che, proprio sulla base dell'esperienza rappresentata dal decreto legislativo n. 277 del 1991 e dell'iter susseguente di tale materia in sede parlamentare, è stato presentato un ordine del giorno diretto ad ottenere che il Governo, nella attuazione della legge comunitaria del 19 febbraio 1992, n. 142, che comporta il recepimento di ben 8 direttive in materia di di sicurezza e igiene del lavoro, fra cui la direttiva 89/391/CEE, cosiddetta «direttiva-quadro», sottoponga preventivamente i relativi schemi dei decreti legislativi al Parlamento, per ottenerne opportune indicazioni, soprattutto per ciò che attiene ad un corretto rapporto tra le indicazioni comuni-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tarie e la normativa vigente nel nostro paese. L'ordine del giorno, sul quale non sono stati manifestati dissensi in Commissione, ha registrato l'impegno del Governo ad accoglierlo come raccomandazione. Di

ciò è doveroso dar atto in quata sede, anche per opportuna conoscenza da parte della Assemblea.

SMURAGLIA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: COMPAGNA)

sui disegni di legge n. 210 e n. 321

15 luglio 1992

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

PARERI DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: DI LEMBO)

sul disegno di legge n. 210

15 luglio 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole a maggioranza. Tuttavia, si esprime forte perplessità per ragioni d'ordine sistematico nei confronti dell'articolo 42.

Il rappresentante della Lega Nord esprime contrarietà in merito alla tecnica legislativa adottata, di modificare, cioè, un decreto dell'agosto 1991 a pochi mesi dalla sua entrata in vigore, foriera di incertezze fra gli operatori del diritto, ed in particolare esprime contrarietà all'introduzione di sanzioni detentive nell'articolo 38, ravvisando eccessivo rigore rispetto alla non particolare gravità delle violazioni.

sul disegno di legge n. 321

15 luglio 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario nei confronti della dizione eccessivamente vaga e giuridicamente indeterminata, di cui all'articolo 2, comma 4. Altresì non si approvano le scelte sanzionatorie suggerite all'articolo 4: infatti, con il riferimento alla modifica suggerita per l'articolo 50 del decreto legislativo n. 277 si preferisce la soluzione suggerita dal disegno di legge n. 210 che modula sul doppio livello dell'arresto e dell'ammenda, mentre per le modifiche suggerite agli articoli 51, 52, 53 e 54 del medesimo decreto si preferisce non innovare.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PAVAN)

sul disegno di legge n. 210

22 luglio 1992

La Commissione esaminato il disegno di legge, esprime un parere di nulla osta per quanto di propria competenza.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: PEZZONI)

sul disegno di legge n. 210

15 luglio 1992

La Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul disegno di legge in esame. Il provvedimento, nel predisporre condizioni di maggiore protezione dei lavoratori, attua una norma di salvaguardia espressamente contemplata da tutte le conferenti direttive già trasposte con il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, che il provvedimento si propone di modificare.

DISEGNO DI LEGGE n. 210

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SMURAGLIA ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui ai capi II, III e IV non escludono l'applicabilità delle norme di cui al presente capo. Gli articoli 8, 9 e 58-bis si applicano altresì in tutti i casi di esposizione, durante il lavoro, ad agenti chimici, fisici, nonché biologici»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei riguardi delle Forze armate, o di Polizia, e dei Servizi di protezione civile le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità».

2. Il decreto di cui alla lettera b) del comma 1 sarà emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE n. 210

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

1. Nel comma 1, lettera c), dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «ove possibile dipendenti del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo schema di convenzione, disposto dal Ministro della sanità, sentite

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 2.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera o), alinea, **del comma 1** la parola «ovvero» è sostituita dalla parola: «nonchè»;

b) nella lettera r) **del comma 1** la parola «ovvero» è sostituita dalla parola: «nonchè»;

c) la lettera s) **del comma 1** è sostituita dalla seguente:

«s) la consegna ad ogni lavoratore esaminato dei risultati dei propri controlli sanitari, in particolare quelli degli esami biologici indicativi dell'esposizione»;

d) nella lettera t) **del comma 1**, la parola «ovvero» è sostituita dalla parola: «nonchè»;

e) **nel comma 2** le parole «nella unità produttiva, ovvero nell'azienda,» e la parola «vigente,» sono soppresse.

Art. 3.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera d) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «individuali e collettivi»;

b) nella lettera e) del comma 1 dopo la parola: «individuali» sono aggiunte le seguenti: «e collettivi»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

la Federazione nazionale degli ordini dei medici e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

1. **Nel comma 1 dell'articolo 4** del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera o), alinea, la parola: «ovvero» è sostituita dalla **segunte**: «nonchè»;

b) nella lettera r) la parola: «ovvero» è sostituita dalla **segunte**: «nonchè»;

c) la lettera s) è sostituita dalla seguente:

«s) *identica*»;

d) nella lettera t) la parola: «ovvero» è sostituita dalla **segunte**: «nonchè».

soppressa

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

buzioni e competenze, informano i titolari di imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito aziendale dei rischi specifici dovuti alla presenza di agenti nei luoghi di lavoro ove i lavoratori dipendenti dalle imprese incaricate sono destinati a prestare la loro opera. Informano altresì i lavoratori autonomi incaricati a qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito aziendale, ed esigono dagli stessi l'osservanza delle disposizioni volte a tutelare la salute e la sicurezza».

Art. 4.

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è sostituita dalla seguente:

«*d*) non rimuovono o modificano, salvo i casi espressamente previsti ed autorizzati, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e collettivi di protezione».

Art. 5.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo stato di salute dei lavoratori esposti agli agenti di cui all'articolo 1, comma 1, è accertato da un medico competente a cura e spese del datore di lavoro, mediante convenzione con l'unità sanitaria locale competente per territorio, secondo lo schema di cui all'articolo 58-*bis*.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per ogni lavoratore di cui al comma 1 il medico competente istituisce e aggiorna, sotto la sua responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con modalità tali da salvaguardare il segreto professionale».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: Testo dei proponenti)

Art. 6.

1. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è abrogato.

Art. 7.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3, alinea, le parole: «12 commi 2 e 3, 13, 14 comma 2, 15, 17 e 21» sono sostituite dalle seguenti: «14, comma 2, 17 e 21»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I lavoratori e i loro rappresentanti sono consultati prima dell'effettuazione della valutazione di cui al presente articolo e sono informati dei risultati. Detti risultati sono riportati in forma anonima su un apposito registro da tenere a disposizione dei lavoratori nonchè dei loro rappresentanti e dell'organo di vigilanza».

Art. 8.

1. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Informazione dei lavoratori*). -
1. In tutte le attività di cui all'articolo 10 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori prima che essi vengano adibiti a dette attività, nonchè ai loro rappresentanti, informazioni, con periodicità annuale e comunque ogniqualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un aumento significativo nell'esposizione, su:

a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione al piombo, compresi i rischi per il nascituro ed il neonato;

b) le norme igieniche da adottare per evitare l'introduzione di piombo, ivi compresa la necessità di non assumere cibi o bevande e di non fumare sul luogo di lavoro;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

(Segue: Testo dei proponenti)

c) le precauzioni particolari per ridurre al minimo l'esposizione al piombo;

d) l'esistenza dei valori limite di cui agli articoli 16 e 18 e la necessità del controllo dell'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria e del controllo biologico;

e) il corretto uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione.

2. Il datore di lavoro inoltre informa ogni singolo lavoratore, tramite il medico competente, dei risultati delle misurazioni della piombemia e di altri indicatori biologici che lo riguardano, nonché dell'interpretazione data a tali risultati, ed i lavoratori nonché i loro rappresentanti dei risultati statistici non nominativi del controllo biologico».

Art. 9.

1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel **comma 1**, alinea, le parole «che comportano le condizioni di esposizione indicate all'articolo 11, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 10»;

b) nel **comma 1**, lettera d), le parole «concretamente attuabili» sono soppresse.

Art. 10.

1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) assicura che i lavoratori dispongano di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce»;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 10.

1. **Nel comma 1 dell'articolo 13** del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea le parole: «che comportano le condizioni di esposizione indicate all'articolo 11, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 10»;

b) nella lettera d) le parole: «concretamente attuabili» sono soppresse.

Art. 11.

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'articolo 11, comma 3, il datore di lavoro, inoltre dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili. Il lavaggio è effettuato dall'impresa in lavanderie appositamente attrezzate, con una macchina adibita esclusivamente a questa attività. Il trasporto, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, è effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente etichettati. L'attività di lavaggio è comunque compresa fra quelle indicate all'articolo 10».

Art. 11.

1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle attività lavorative di cui all'articolo 10 i lavoratori sono sottoposti a controllo sanitario clinico e biologico»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Salvo i casi particolari indicati all'articolo 16, per tutti i lavoratori che eseguono mansioni identiche o simili nello stesso luogo e sono perciò esposti ad analoghi rischi per la salute, il controllo biologico avviene con le frequenze sottoindicate:

a) annualmente, se tutti i lavoratori presentano valori di piombemia inferiori o uguali a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue;

b) ogni sei mesi, se anche un solo lavoratore presenta valori di piombemia compresi tra 40 e 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue;

c) ogni tre mesi, se anche un solo lavoratore presenta valori di piombemia superiori a 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 12.

1. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - (*Superamento dei valori limite biologici*). - 1. Quando la piombemia individuale supera il valore di 60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue, il medico competente sottopone immediatamente il lavoratore interessato ad una visita medica, nonchè ad un controllo dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. e ne informa il datore di lavoro e anche i rappresentanti dei lavoratori salvaguardando l'anonimato del lavoratore interessato.

2. Il datore di lavoro adotta immediatamente le misure necessarie per identificare e rimuovere le cause del superamento dei valori limite di cui al comma 1, anche con eventuali ulteriori misurazioni della concentrazione di piombo nell'aria, informando i lavoratori interessati del superamento di tali valori e delle misure che intende adottare. In conformità al parere del medico competente, le misure cautelative possono consistere in una riduzione del tempo di esposizione o nell'allontanamento del lavoratore dall'esposizione stessa.

3. Il lavoratore che non sia stato allontanato dall'esposizione viene sottoposto ad un nuovo controllo della piombemia e dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. entro il termine di un mese. Se il valore di 60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue continua ad essere superato, egli non può essere mantenuto al suo posto di lavoro abituale per tutta la durata dell'orario lavorativo e la durata di tale permanenza è convenientemente ridotta, su indicazione del medico competente. Il lavoratore può essere assegnato in alternativa, su conforme parere del medico competente, ad un'altra mansione che comporti una esposizione minore.

4. Tutti i lavoratori che si trovano nelle condizioni indicate ai commi precedenti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

1. *Identico*:

«Art. 16. - (*Superamento dei valori limite biologici*). - 1. Quando la piombemia individuale supera il valore di **55** microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue, il medico competente sottopone immediatamente il lavoratore interessato ad una visita medica, nonchè ad un controllo dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. e ne informa il datore di lavoro e anche i rappresentanti dei lavoratori salvaguardando l'anonimato del lavoratore interessato.

2. *Identico*.

3. Il lavoratore che non sia stato allontanato dall'esposizione viene sottoposto ad un nuovo controllo della piombemia e dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. entro il termine di un mese. Se il valore di **55** microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue continua ad essere superato, egli non può essere mantenuto al suo posto di lavoro abituale per tutta la durata dell'orario lavorativo e la durata di tale permanenza è convenientemente ridotta, su indicazione del medico competente. Il lavoratore può essere assegnato in alternativa, su conforme parere del medico competente, ad un'altra mansione che comporti una esposizione minore.

4. *Identico*.

(Segue: Testo dei proponenti)

sono sottoposti a visita medica ed al controllo della piombemia e dell'A.L.A.U. o delle Z.P.P. ad intervalli stabiliti dal medico competente e comunque inferiori a tre mesi, fino a che i valori dei parametri misurati non risultino, a giudizio del medico competente, compatibili con l'attività lavorativa normalmente svolta dagli stessi e comunque, per quanto concerne la piombemia, non superiori a 50 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue.

5. Il datore di lavoro allontana al più presto il lavoratore interessato da qualsiasi esposizione al piombo, continuando, per tale lavoratore, ad applicare il controllo clinico e biologico previsto al comma 4, se risulta superato almeno uno dei seguenti valori:

a) piombemia: 70 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue;

b) A.L.A.U.: 15 milligrammi per grammo di creatinina;

c) Z.P.P.: 12 microgrammi per grammo di emoglobina.

6. Contro le misure adottate nei loro riguardi, i lavoratori interessati dalle disposizioni di cui ai commi precedenti possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro.

7. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'articolo 8, comma 1.

8. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 35 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, l'allontanamento dall'esposizione».

Art. 13.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 6 le parole: «un lavoratore» sono sostituite dalle seguenti: «due lavoratori»;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

Art. 14.

Identico.

(Segue: Testo dei proponenti)

b) nel comma 7 le parole: «comunicazione all'organo» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzazione dell'organo»;

c) nel comma 8 la parola: «o» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Art. 14.

1. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 il valore limite di «150 microgrammi» è sostituito dal seguente: «100 microgrammi»;

b) nel comma 5 dopo la parola: «interessata» sono inserite le seguenti: «previa autorizzazione dell'organo di vigilanza»;

c) nel comma 6 la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Art. 15.

1. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 le parole: «dell'A.L.A.U.», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «della piombemia (PbE)»;

b) nel comma 4 la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Art. 16.

1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera b) del comma 3 le parole: «all'organo di vigilanza ed» sono soppresse;

b) nelle lettere d) ed e) del comma 3 le parole: «all'ISPESL e» sono soppresse.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 17.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 7 le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

b) nel comma 9 la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Art. 18.

1. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera d) del comma 1 dopo la parola: «numero» sono inserite le seguenti: «e nominativi»;

b) nel comma 4 la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Art. 19.

1. Nel comma 2, alinea, dell'articolo 27, del decreto legislativo n. 277 del 1991, le parole: «commi 3 o 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

Art. 20.

1. All'articolo 28 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) del comma 1 dopo la parola: «adeguati» sono aggiunte le seguenti: «e comunque dotati di filtri assoluti»;

b) nella lettera a) del comma 2 le parole: «. Ove possibile, queste sono» sono soppresse e sostituite con una virgola.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

Identico.

Art. 19.

Identico.

Art. 20.

Identico.

Art. 21.

Identico.

(Segue: Testo dei proponenti)

Art. 21.

1. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «integrato dal decreto ministeriale 21 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 1987,» sono soppresse;

b) nel comma 4 la parola «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Art. 22.

1. Nel comma 8, alinea, dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 277 del 1991, le parole: «comunicazione all'organo» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzazione dell'organo».

Art. 23.

1. L'articolo 31 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - (*Superamento dei valori limite di esposizione*). - 1. I valori limite di esposizione alla polvere di amianto nell'aria, espressi come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore, sono:

a) una fibra per centimetro cubo per il crisotilo;

b) 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1993 il valore limite di esposizione per crisotilo è di 0,6 fibre per centimetro cubo.

3. Se si verifica un superamento dei valori limite di esposizione di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro identifica e rimuove la causa dell'evento adottando quanto prima misure appropriate.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 22.

Identico.

Art. 23.

Identico.

Art. 24.

1. **I commi da 3 a 9 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 277 del 1991, come modificato dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, sono sostituiti dai seguenti:**

Soppresso

Soppresso

«3. Se si verifica un superamento dei valori limite di esposizione di cui al comma 1, il datore di lavoro identifica e rimuove la causa dell'evento adottando quanto prima misure appropriate.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

4. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se sono state prese le misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati e dell'ambiente, e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza. Se le misure di cui al comma 3 non possono essere adottate immediatamente per motivi tecnici, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se sono state adottate tutte le misure per la protezione dei lavoratori addetti e dell'ambiente, tenuto conto del parere del medico competente, e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza.

5. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 4, il datore di lavoro procede ad una nuova misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria non appena sia ragionevole ritenere ultimata la deposizione dei quantitativi anomali di fibre preesistenti agli interventi medesimi.

6. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati non può venire ridotta con altri mezzi e si rende necessario l'uso dei mezzi individuali di protezione, tale uso non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.

7. L'organo di vigilanza è informato tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni delle rilevazioni effettuate e delle misure adottate o che si intendono adottare. Trascorsi novanta giorni dall'accertamento del superamento dei valori di cui ai commi 1 e 2, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se l'esposizione dei lavoratori risulta nuovamente inferiore ai suddetti valori limite.

8. Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori interessati ed i loro rappresentanti dell'evento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure che intende adottare, anche ai sensi del comma 5; in casi di particolare urgenza, che richiedono interventi immediati, li informa al più presto delle misure già adottate».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. L'organo di vigilanza è informato tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni delle rilevazioni effettuate e delle misure adottate o che si intendono adottare. Trascorsi novanta giorni dall'accertamento del superamento dei valori di cui al comma 1, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se l'esposizione dei lavoratori risulta nuovamente inferiore ai suddetti valori limite.

8. Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori interessati ed i loro rappresentanti dell'evento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure che intende adottare, anche ai sensi del comma 4; in casi di particolare urgenza, che richiedono interventi immediati, li informa al più presto delle misure già adottate».

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 24.

1. Nella lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 277 del 1991, la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Art. 25.

1. Nel comma 7 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 277 del 1991, la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Art. 26.

1. Nel comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera *b*) le parole: «all'organo di vigilanza ed» sono soppresse;

b) nella lettera *d*) e nella lettera *e*) le parole: «all'ISPESL e» sono soppresse.

Art. 27.

1. Nei commi 1 e 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 277 del 1991, le parole «mesetelioma asbesto-correlati» sono sostituite dalle seguenti: «neoplasie verificatesi in esposti ad asbesto».

Art. 28.

1. Il comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 277 del 1991, è sostituito dal seguente:

«1. Il datore di lavoro procede alla valutazione del rumore durante il lavoro, al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro considerati dai successivi articoli e di attuare le misure preventive e protettive, ivi previste; alla valutazione sono associati i

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 25.

Identico.

Art. 26.

Identico.

Art. 27.

Identico.

Art. 28.

Identico.

Art. 29.

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dei proponenti)

lavoratori che hanno diritto di ottenere la misurazione; si applica l'articolo 11, comma 6».

Art. 29.

1. All'articolo 41 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «concretamente attuabili,» sono soppresse;

b) nel comma 2 i valori «90 dBA» e «140 dB» sono sostituiti rispettivamente da: «80 dBA» e «130 dB».

Art. 30.

1. All'articolo 42 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, alinea, la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè»;

b) nello stesso comma 1 dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

«*f-bis*) l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell'udito;

«*f-ter*) l'uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l'udito, degli utensili, macchine e apparecchiature»;

c) il comma 2 è abrogato.

Art. 31.

1. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i valori indicati nei commi 1, 3 e 4 di «85 dBA», «90 dBA» e «90 dBA» sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: «80 dBA», «85 dBA» e «85 dBA»;

b) nel comma 6 la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 30.

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) nel comma 2 i valori di «90 dBA» e «140 dB» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «87 dBA» e «130 dB».

Art. 31.

Identico.

Art. 32.

1. *Identico:*

a) i valori indicati nei commi 1, 3 e 4 di «85 dBA», «90 dBA» e «90 dBA» sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: «82 dBA», «87 dBA» e «87 dBA»;

b) *identica.*

(Segue: Testo dei proponenti)

Art. 32.

1. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 il valore «85 dBA» è sostituito dal seguente: «80 dBA»;

b) nel comma 3 il valore di «90 dBA», ovunque ricorre, è sostituito dal seguente: «85 dBA»;

c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Il datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori. Tali misure possono comprendere la riduzione dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore, conseguita mediante opportune misure organizzative.

5. Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati dalle disposizioni di cui al comma 4 possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro.

6. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'articolo 8, comma 1»;

d) il comma 7 è abrogato.

Art. 33.

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i valori «90 dBA» e «140 dB» sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti: «85 dBA» e «130 dB»;

b) la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonchè».

Art. 34.

1. L'articolo 46 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - (Nuove apparecchiature, nuovi impianti e ristrutturazioni). - 1. La proget-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 33.

1. *Identico*:

a) nel comma 1 il valore **di** «85 dBA» è sostituito dal seguente: «**82** dBA»;

b) nel comma 3 il valore di «90 dBA», ovunque ricorre, è sostituito dal seguente: «**87** dBA»;

c) i commi 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«4. *Identico*.

5. *Identico*.

6. *Identico*».

soppressa

Art. 34.

1. **Nel comma 1 dell'articolo 45** del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i valori **di** «90 dBA» e «140 dB» sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: «**87** dBA» e «130 dB»;

b) *identica*.

Art. 35.

Identico.

(Segue: Testo dei proponenti)

tazione, la costruzione e la realizzazione di nuovi impianti, macchine ed apparecchiature, gli ampliamenti e le modifiche sostanziali di fabbriche ed impianti esistenti avvengono in conformità all'articolo 41, comma 1, e limitatamente ai progettisti, costruttori, installatori, commercianti e locatori alle sole misure tecniche.

2. I nuovi utensili, macchine e apparecchiature destinati ad essere utilizzati durante il lavoro, che possono provocare ad un lavoratore che li utilizzi in modo appropriato e continuativo un'esposizione quotidiana personale al rumore pari o superiore ad 80 dBA, sono corredati da un'adeguata informazione relativa al rumore prodotto nelle normali condizioni di utilizzazione ed ai rischi che questa comporta.

3. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuovi utensili, macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normali condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore. Chi intende costruire, ampliare o adattare un edificio o un locale, ovvero ristrutturare o realizzare nuovi impianti a cui debbano essere presumibilmente addetti più di 3 operai, deve corredare la notifica di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con una relazione tecnica specifica che indichi i prevedibili livelli sonori e le soluzioni adottate per il contenimento del rischio».

Art. 35.

1. Nel comma 1 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 277 del 1991 il valore «90 dBA» è sostituito dal seguente: «85 dBA».

Art. 36.

1. All'articolo 48 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, alinea, dopo la parola: «lavoro» sono inserite le seguenti: «, fatte

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 36.

1. Nel comma 1 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 277 del 1991 il valore **di** «90 dBA» è sostituito dal seguente: «87 dBA».

Art. 37.

1. *Identico:*

a) *identica;*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

salve le eventuali responsabilità civili e penali derivanti da lesioni colpose conseguenti all'esposizione al rumore,»;

b) nel comma 1, lettere a) e b), il valore «90 dBA» è sostituito dal seguente: «85 dBA»;

c) nel comma 2, alinea, le parole: «al Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «al- l'organo di vigilanza».

2. Il comma 4 dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 277 del 1991, è sostituito dal seguente:

«4. L'organo di vigilanza provvede sulle richieste di deroga entro trenta giorni, informando le Regioni o le Province autonome competenti per territorio. In caso di mancata risposta, il datore di lavoro si rivolge al presidente della Giunta regionale o della Provincia autonoma che risponde entro sessanta giorni, sentito l'organo di vigilanza e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è inserito il seguente:

«5-bis. Le Regioni e le Province autonome trasmettono all'ISPESL e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'elenco delle deroghe concesse».

Art. 37.

1. Nel comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera b) le parole: «all'organo di vigilanza ed» sono soppresse;

b) nelle lettere d) ed e) le parole «all'ISPESL e» sono soppresse.

Art. 38.

1. L'articolo 50 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è sostituito dal seguente:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) nel comma 1, lettere a) e b), il valore di «90 dBA» è sostituito dal seguente: «87 dBA»;

c) *identica*;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. *Identico*»;

e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. *Identico*».

Art. 38.

Identico.

Art. 39.

Identico.

(Segue: Testo dei proponenti)

«Art. 50. - (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - 1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) con l'arresto da uno a sei mesi o, per i casi meno gravi, con l'ammenda da lire venti milioni a lire sessanta milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 41, comma 1, e 45;

b) con l'ammenda da lire quindici milioni a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettera d); 9; 11, commi da 1 a 6; 13; 16; 17, commi da 1 a 7; 18, commi da 1 a 5; 19; 20, commi 1, 2 e 3; 24, commi da 1 a 8; 25, commi da 1 a 3; 27; 30, commi da 1 a 8; 31, commi da 1 a 8; 32; 33; 34, commi da 1 a 6; 37; 40, commi da 1 a 5; 43, commi 1, 2, 3 e 5; 56. Alle stesse pene soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 8, comma 1; 16, comma 7; 20, comma 2; 29, comma 3; 34, comma 5; 44, comma 6; 46; 47, comma 3;

c) con l'ammenda da lire sei milioni a lire quindici milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) ed e), 2 e 4; 7, commi 1 e 3; 12; 14, comma 2; 15; 18, comma 6; 21; 26; 28, comma 2; 29; 31, comma 8; 35, commi 1, 2 e 3; 40, comma 6; 41, commi 2 e 3; 42; 43, comma 6; 44; 49;

d) con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere c), f) e g); 11, comma 7; 14, comma 1; 17, comma 8; 20, comma 4; 24, comma 9; 25, comma 4; 28, comma 1; 30, comma 9; 34, comma 7; 40, comma 7».

Art. 39.

1. Nel comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 277 del 1991, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) con l'ammenda fino a lire seicentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d); 19; 32, comma 1; 43, comma 4;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 40.

Identico.

(Segue: Testo dei proponenti)

b) con l'ammenda fino a lire trecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettere a), b), c) ed e); 14, comma 2; 28, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c)».

Art. 40.

1. L'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - (Esercizio dell'attività di medico competente). - 1. I laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni sono autorizzati ad esercitare le funzioni di medico competente.

2. Sono altresì autorizzati ad esercitare le funzioni di medico competente i medici non dipendenti o convenzionati col Servizio sanitario nazionale, in possesso dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), o che abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni.

3. L'esercizio delle funzioni di medico competente da parte dei medici di cui al comma 1 del presente articolo, e l'accesso alla convenzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), da parte dei medici di cui al comma 2 del presente articolo, sono subordinate alla presentazione all'Assessorato regionale alla sanità territorialmente competente, di domanda corredata dalla documentazione comprovante i titoli posseduti ovvero lo svolgimento di attività di medico del lavoro per almeno quattro anni».

2. La domanda di cui al comma 1, terzo capoverso, è presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Assessorato regionale alla sanità provvede entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa.

3. Le domande già presentate ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991, prima della data di entrata in vigore della presente legge, si considerano valide ai fini del presente articolo.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 41.

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dei proponenti)

Art. 41.

1. Dopo l'articolo 58 del decreto legislativo n. 277 del 1991, è inserito il seguente:

«Art. 58-bis. - (*Schema di convenzione con le USL*). - 1. D'iniziativa del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le Regioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riportante lo schema di convenzione tra datori di lavoro e le unità sanitarie locali territorialmente competenti per la effettuazione dei controlli sanitari da parte del medico competente nei confronti dei lavoratori esposti ad agenti chimici, fisici e biologici nell'ambiente di lavoro».

Art. 42.

1. L'articolo 59 del decreto legislativo n. 277 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - (*Abrogazioni*). - 1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto. In particolare è abrogato il decreto ministeriale 21 gennaio 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1987.

2. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 42.

Identico.

Art. 43.

Identico.

Art. 44.

1. Fermo restando il rispetto degli articoli 41, 43, 44, 45, 47 e 48 del decreto legislativo n. 277 del 1991, in relazione ai valori ivi previsti, le aziende sono tenute ad adeguarsi gradualmente, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, ai nuovi valori risultanti dalle modifiche apportate ai predetti articoli dagli articoli 30, 32, 33, 34, 36 e 37 della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE n. 321D'INIZIATIVA DEI SENATORI PONTONE
E MAGLIOCCHETTI

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, le parole: «un medico, ove possibile dipendente del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite con le seguenti: «un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale prescelto dall'organo di vigilanza».

Art. 2.

1. All'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 277 del 1991, le parole: «le misure concretamente attuabili» sono sostituite con le seguenti: «tutte le misure tecnologicamente possibili».

2. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 277 del 1991, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-bis) adotta tutte le misure tecnologicamente possibili, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, per evitare o ridurre ogni rischio».

3. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 277 del 1991, le parole: «concretamente attuabili» sono sostituite con le seguenti: «tecnologicamente possibili, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico».

4. Le misure di cui al presente articolo devono essere le più efficaci consigliate dalla tecnica.

Art. 3.

1. All'articolo 16, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991, le parole: «il valore di 60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue» sono sostituite con le seguenti: «il valore di 55 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue».

2. Agli articoli 41, 43, 44, 45, 47 e 48 del decreto legislativo n. 277 del 1991, le parole: «90 dBA», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «87 dBA».

Art. 4.

1. Gli importi relativi alle ammende prescritte negli articoli 50, 51, 52, 53 e 54 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono raddoppiati.

